

S T A T U T O

Art. 1 - E' costituita ad opera del dr. Giuseppe Fantoni, nato a Clusone il 23 novembre 1886, la Fondazione denominata "FONDAZIONE FANTONUM DE RASCAROLO DI ROVETTA".

La Fondazione ha sede in Rovetta in via Fantoni n. 1.

La Fondazione ha per motto: "quae patres paraverunt filii servent in aevum".

Il sigillo della Fondazione è lo stemma Fantoni (elefante con torretta in sella contornata da nove stelle e contenente due lance-bandiera).

Art. 2 - La Fondazione ha lo scopo educativo-culturale in campo artistico di conservare nella casa Fantoni in Rovetta le collezioni di interesse artistico, architettonico e storico assegnate dal fondatore per renderle sempre più note ed accessibili agli studiosi ed al pubblico, e di accrescere tali collezioni mediante i redditi dei beni donati dal fondatore, nonchè con i mezzi derivati da lasciti, donazioni ed elargizioni da parte di Enti e privati.

Art. 3 - Per raggiungere lo scopo citato all' art. 2 alla Fondazione viene assegnato il patrimonio immobiliare e quello mobiliare precisati nell' atto costitutivo. Il patrimonio potrà essere incrementato con eventuali lasciti, legati, donazioni, erogazioni sia di beni immobili che di beni mobili da parte di terzi. La Fondazione potrà accettare con le opportune cautele depositi di cose d' arte.

Art. 4 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente, nominati dal fondatore e dalle sue due figlie e successivamente dai discendenti delle stesse maggiorenni e capaci, o dai loro rappresentanti legali. Almeno tre dei sette membri dovranno essere discendenti del fondatore, o loro rappresentanti legali. In difetto di accordo fra i discendenti, o nel caso che gli stessi venissero a mancare, la designazione sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Bergamo.

Art. 5 - Il Consiglio di Amministrazione sceglie nel proprio seno il Presidente, che dura in carica cinque anni e che può essere riconfermato, e che sarà il fondatore, vita natural durante, e successivamente un suo discendente.

Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica cinque anni, e può essere rieletto, è investito di ogni più ampio potere per l' amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

